

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI

Art. 1

Requisiti generali

1. I requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti degli Organi sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
2. Il procedimento di nomina dei componenti del Consiglio generale è disciplinato dallo Statuto e, per le nomine previste dall'art. 9, comma 10 dello Statuto, dal presente regolamento.
3. Le deliberazioni di nomina sono dal Consiglio generale assunte a voto palese. Sono assunte a voto segreto se lo richiede un quinto dei componenti.

Art. 2

Verifica della rappresentatività dei soggetti designanti

1. In attuazione dell'art. 9, comma 3, secondo capoverso, dello Statuto, decorsi sei anni dall'ultima verifica o, in caso di successiva modifica statutaria, dall'entrata in vigore di tale modifica, il Consiglio generale procede alla verifica che i soggetti designanti continuino ad essere rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione.
2. A tal fine, esso pubblica nel sito della Fondazione un documento di consultazione e un avviso indicante il termine entro il quale i soggetti designanti previsti dallo Statuto e gli altri soggetti e organismi pubblici e privati, potenzialmente espressivi delle realtà dei territori di riferimento della Fondazione e attivi nei settori di intervento, possono presentare osservazioni e proposte o richiedere di essere ascoltati. Può altresì, ove lo ritenga opportuno, direttamente invitare specifici soggetti e organismi pubblici e privati, espressivi delle realtà dei territori di riferimento della Fondazione e attivi nei settori di intervento, a presentare osservazioni e proposte o a richiedere di essere ascoltati, sempre entro un termine determinato.
3. Scaduti i termini assegnati ai sensi del comma precedente, il Consiglio generale convoca uno o più incontri aventi ad oggetto la verifica di rappresentatività degli enti chiamati a designarne i componenti. Agli incontri sono invitati, in particolare, i rappresentanti dei soggetti e organismi che hanno presentato osservazioni e proposte o richiesto di essere ascoltati, oltre che – in ogni caso – i rappresentanti dei soggetti indicati quali designanti, ai sensi dello Statuto in vigore al momento dell'invito. Nella convocazione sono determinate le modalità di svolgimento dell'incontro, precisando se ad essi è consentita anche la partecipazione da remoto.
4. Gli incontri sono presieduti dal Presidente della Fondazione o da un componente del Consiglio generale designato dal Presidente. Della riunione viene redatto un verbale analitico, al quale sono allegate le osservazioni e proposte pervenute nel termine di cui al comma 2 o quelle comunque presentate all'incontro.
5. Il Consiglio generale prende tempestivamente in esame le osservazioni e le proposte pervenute in una delle riunioni successive, formulando le proprie valutazioni circa la rappresentatività degli enti designanti e le proposte che ritenga eventualmente opportune. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nel sito della Fondazione.

Art 3

Nomina di componenti del Consiglio generale ai sensi dell'art 9, comma 10, dello Statuto

1. Allorché debba procedersi alla nomina, ai sensi dell'art.9, comma 10 dello Statuto, di consiglieri da scegliersi tra personalità eminenti, di chiara e indiscussa fama, che per professionalità, competenza ed esperienza nei campi di attività della Fondazione nonché nel campo del volontariato, possano efficacemente contribuire ai suoi scopi istituzionali, il Consiglio generale determina, in relazione alla nomina da compiersi, l'ambito di esperienze e professionalità che risultino funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
Sul sito della Fondazione è pubblicato un avviso con invito, nel termine di almeno 20 giorni, a chi sia interessato e ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti di far pervenire il curriculum.
2. Il Consiglio generale designa, su proposta del Presidente, tre suoi componenti affinché procedano all'esame delle candidature, sulla base dei curricula pervenuti e comunque della individuazione di personalità di chiara fama in possesso dei requisiti richiesti, proponendo al Consiglio generale una rosa di almeno tre nomi.
3. È nominato consigliere colui che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Qualora nessuno dei proposti ottenga tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Il candidato maggiormente votato viene nominato consigliere.

Art. 4

Nomina del Presidente

1. Il Presidente, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato e, in prima applicazione del presente regolamento dopo il rinnovo dei Consiglieri generali scaduti, propone, sentiti i componenti del Consiglio di amministrazione, la nomina a Presidente di soggetto avente i requisiti di cui all'art. 14 comma 1 dello Statuto.
2. Sulla proposta il Consiglio delibera con la maggioranza prevista dall'art. 13, comma 1 dello Statuto.
3. Se la proposta non è approvata il Consiglio procede alla nomina a Presidente di un altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5

Nomina del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio generale su proposta del Presidente.
2. La lista deve essere composta da personalità aventi i requisiti previsti dall'art. 14 dello Statuto con un'equilibrata rappresentanza dei settori di intervento e degli ambiti territoriali in cui opera la Fondazione assicurando la presenza del genere meno rappresentato. All'atto della proposta della lista il Presidente indica tra gli stessi il Vice presidente vicario e un altro Vice presidente ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto.
3. Se la proposta non è approvata con la maggioranza richiesta dall'art. 12, comma 5, dello

Statuto, il Consiglio è convocato entro 10 giorni per la votazione di una nuova proposta formulata dal Presidente sulla base di quanto emerso dalla discussione in Consiglio.

4. Ove nel corso del mandato debba procedersi alla sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione, il Consiglio generale, su proposta del Presidente, provvede alla nomina con la maggioranza richiesta dall'art. 12, comma 5 dello Statuto.

Art 6

Revoca del Presidente e/o del Consiglio di amministrazione

1. La proposta di revoca del Presidente e/o del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell'art. 14 ultimo comma dello Statuto, deve essere motivata con riferimento a fatti specifici e gravi o all'inottemperanza ad indirizzi espressamente formulati dal Consiglio generale che giustifichino il venir meno del rapporto di fiducia. Essa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio generale.
2. La proposta va depositata in Segreteria e comunicata ai componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Essa deve essere discussa in un apposita seduta del Consiglio generale da convocarsi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal suo deposito.
4. In tale seduta anche i componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto di parola e di presentare deduzioni scritte.
5. La deliberazione di revoca deve essere congruamente motivata in relazione ai fatti contestati e tenendosi conto delle deduzioni presentate ed è approvata se consegue la maggioranza richiesta dall'art. 13 ultimo comma e dall'art. 14, ultima comma dello Statuto.

Art. 7

Nomina Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è nominato, in conformità all'art 18, comma 1 dello Statuto, dal Consiglio generale su proposta del Presidente della Fondazione che indica anche il nome del Presidente.
2. La deliberazione di nomina è approvata con la maggioranza richiesta dall'art 12, comma 5 della Statuto.

Approvato con delibera del Consiglio Generale del 23 ottobre 2015

Con le modifiche introdotte dal:

Consiglio Generale del 16 dicembre 2022

. copia conforme all'originale